

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai seguenti magistrati

Dott.ssa Leila Maria Sanna	Presidente
Dott.ssa Cinzia Casanova	Consigliere
Dott.ssa Enrica Drago	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 533/2018 R.G. promosso da:

BIANCHI MARIA, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente,
dall'Avv. Sergio Romanelli e dall'Avv. Dario Romanelli

attrice

nei confronti di

BIANCHI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo e
Filippo Barabino e Giovanni Cuomo Ulloa

convenuta

CONCLUSIONI

Gli avvocati di parte attrice così hanno concluso:

"Piaccia alla Corte Ecc.ma, adversis reiectis, previa qualificazione del lodo arbitrale come rituale,

1) dare atto dell'impugnazione da parte della Bianchi Maria del lodo emesso dall'arbitro Rosso Pietro in data 8 febbraio 2018, firmato in data 9 febbraio 2018 comunicato dall'arbitro in data 9/02/2018 non notificato, per motivi di nullità ex art. 829 c.p.c. n. 11 (contenendo disposizioni contraddittorie con riferimento al disposto degli art 2260 – 2261 e 2298 c.c.) e N 12 (non avendo il lodo pronunciato su domande ed eccezioni emesse in sede istruttoria e rimarcate dalla ricorrente (valutazione ed esame dei profili penalistici fatti



propri dall'arbitro – mancato esame e valutazione della documentazione depositata) e sulla prova del danno che sarebbe stato arrecato dalla Bianchi Maria con il suo comportamento.

2) Conseguentemente, annullare il lodo impugnato e decidere la controversia, nel merito, ex art. 830 c.p.c., per cui si chiede;

Riconoscere che trattasi di amministrazione disgiunta con applicazione dei correnti principi di diritto e giurisprudenziali in relazione ai rapporti tra amministrazione e socio.

Rilevata l'insussistenza di alcuna violazione penalistica (art 388 c.p.) nonché l'inesistenza di alcun danno alla società da porre in relazione alla gestione della Bianchi Maria, riconoscere la linearità del comportamento della medesima e la conseguente carenza di giusta causa per la revoca dell'amministrazione

Con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali, iva e cap, sia del procedimenti di arbitrato che del presente grado di giudizio”

Gli avvocati di parte convenuta così hanno concluso:

"Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione respinta,

In via principale: dichiarare inammissibile la proposta impugnativa;

In via subordinata: respingerla perché infondata.

In ogni ipotesi: con vittoria di spese, compensi ed accessori".

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Bianchi Maria ha proposto impugnazione ai sensi dell'art.828 c.p.c. avverso il lodo emesso in data 8.2.2018 dall'Arbitro unico nominato in conformità alla clausola n.12 del contratto costitutivo della Società La Madonnetta e C. S.n.c., assumendo le conclusioni così come riportate in epigrafe.

L'attrice, in particolare, ha dedotto:

1) la nullità del lodo arbitrale ex art. 829 c.p.c. n. 12, “non avendo il lodo pronunciato su domande ed eccezioni emerse in sede istruttoria e rimarcate



dalla ricorrente (valutazione ed esame dei profili penalistici fatti propri dall'arbitro – mancato esame e valutazione della documentazione depositata)”;

2) la nullità del lodo per violazione dell'art. 829 n. 11 c.p.c., “contenendo disposizioni contraddittorie con riferimento al disposto degli art 2260 - 2261 e 2298 c.c.”;

3) la nullità del lodo con riferimento all'art. 829 n. 12 c.p.c. “in quanto il lodo non ha pronunciato sulla domanda ed eccezione proposta dalla parte con riferimento alla prova del danno che sarebbe stato arrecato dalla Bianchi Maria con il suo comportamento”.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnazione assumendo che la clausola arbitrale in questione costituiva un patto per arbitrato irrituale. Ha comunque instato per il rigetto dell'impugnazione.

.*.*

Ritiene questa Corte la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità di parte convenuta, ma per le ragioni meglio esplicitate in prosieguo.

In proposito si osserva, preliminarmente che parte attrice, in atto di citazione, richiamata la giurisprudenza di legittimità sulla distinzione fra arbitrato rituale e arbitrato irrituale, asserisce che, nel caso di specie, *“risulta agevole concludere che l'arbitrato de quo, promosso per far luce sulla gestione sociale in merito ad una clausola statutaria stipulata nel 2005, ma richiamata espressamente nell'atto di cessione di quota del 14/06/2010, era preordinato all'ottenimento di una decisione con tutti i crismi della sentenza giudiziale”* e che, quindi, va qualificato come arbitrato rituale. In comparsa conclusionale, poi, replica all'eccezione del convenuto, argomentando sul perché la clausola compromissoria de qua integri un arbitrato rituale, citando a tal fine anche alcune pronunce della Corte di Cassazione.

In proposito si richiama Cass. 24/03/2011 n. 6842 (ora citata anche da parte convenuta nella memoria di replica), che ha affermato che ove gli arbitri abbiano attribuito all'arbitrato natura rituale ed abbiano pertanto provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 ss. c.p.c. l'impugnazione del lodo, diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato e la conseguente nullità del lodo (pronunciato fuori dai limiti della convenzione d'arbitrato), va proposta davanti



alla Corte d'appello ai sensi degli artt. 827 ss. c.p.c. giacché *“ciò che conta, invero, agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, è la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come prevista dalle parti. Ben possono le parti aver previsto, con il compromesso o la clausola compromissoria, un arbitrato irrituale; ma se gli arbitri di fatto hanno poi reso il lodo nelle forme di cui all'art. 816 c.p.c., e segg., ossia un lodo rituale, quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi dell'art. 827 c.p.c., e segg.”*.

La pronuncia citata ha precisato che *“nell'accertamento della natura del lodo in concreto emesso, un ruolo fondamentale svolge, di solito, l'interpretazione della convenzione di arbitrato, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che gli arbitri si siano adeguati a quanto previsto dalle parti. Ma se risulta altrimenti chiaro, dalla procedura seguita e dalla qualificazione espressamente data dagli stessi arbitri, che è stato emesso un lodo rituale o irrituale, ciò è decisivo ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, senza che si debba o si possa risalire all'interpretazione della volontà espressa dalle parti nella convenzione. Tale volontà rileva, piuttosto, agli effetti della validità del lodo. Infatti la pronuncia di un lodo rituale ove sia stato dalle parti previsto un arbitrato irrituale comporta la nullità del lodo stesso in quanto pronunciato "fuori dei limiti del compromesso" (art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4), che non consentiva agli arbitri di emettere un lodo rituale”*.

Parimenti Cass. 8/11/2013 n. 25258 afferma che *“agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta è la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se, come nella specie, sia stato pronunciato un lodo irrituale nonostante alcune delle parti sostengano di avere in realtà pattuito una clausola per arbitrato rituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile, non dinanzi alla corte d'appello ex art. 828 cod. proc. civ., ma, appunto, secondo le norme ordinarie sulla competenza e con l'osservanza del doppio grado di giurisdizione, facendo valere i vizi di manifestazione della volontà negoziale (Cass., Sez. I, 6 settembre 2006, n.*



19129; Cass., Sez. I, 24 marzo 2011, n. 6842).>>> (Nello stesso senso si veda, in motivazione, Cass. 18 febbraio 2016, n. 3197 e Cass. 9.5.2014, n. 10114).

Nel caso di specie l'Arbitro ha espressamente qualificato l'arbitrato in questione come irrituale. Invero, dopo avere deciso il merito della controversia, riguardo *“alle spese di funzionamento del procedimento arbitrale ed agli onorari dell'arbitro unico”* (punto II.3 dell'arbitrato), ha così argomentato: *“<<Ci si chiede se nel silenzio del legislatore il principio in parola (quello del principio della soccombenza ex art. 91, primo comma, c.p.c., n.d.r.) possa trovare applicazione anche nel processo arbitrale, in particolare in ipotesi, quale quella di specie, di arbitrato irrituale.*

La legge delega in tema di arbitrato ha previsto, e l'art.808 ter c.p.c. dispone dunque, che tutte le norme che il codice prevede per l'arbitrato rituale, salva una diversa volontà delle parti, siano applicabili all'arbitrato irrituale; di conseguenza l'art. 814 c.p.c. in tema di diritti degli arbitri e di risarcimento delle spese è applicabile non solo all'arbitrato rituale ma anche a quello irrituale.

A sostegno di quanto affermato si può citare una sentenza della Corte di Cassazione n° 17808/2004 per cui ai fini della liquidazione del compenso arbitrale l'art.814 c.p.c. è estensivamente applicabile anche all'arbitrato irrituale (..) anche gli onorari degli arbitri irrituali possono essere liquidati con la speciale procedura prevista nell'articolo.>>>.

Conseguentemente, essendo stato emesso un lodo irrituale sulla base della qualificazione espressa effettuata dall'arbitro, occorre impugnare la pronuncia arbitrale davanti al Tribunale ex art. 808 ter comma secondo c.p.c.

Parte attrice in memoria di replica ha asserito che la natura rituale dell'arbitrato, oggetto di giudizio, deriva – fra l'altro – dal fatto che Bianchi Alessandro aveva chiesto ed ottenuto un provvedimento ex art. 700 c.p.c. (con cui il Tribunale di La Spezia aveva revocato la facoltà di amministrare della signora Bianchi Maria quale socio ed amministratore della Società La Madonnetta e C. s.n.c.) e che all'arbitro, quindi, era stato chiesto *“l'emanazione di un preciso giudizio di merito a seguito del provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria e strettamente necessario per il prosieguo dell'azione”* (pg. 2), giusta il disposto di cui all'art. 669 octies, comma sesto,



c.p.c. (*“Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle di cui all’art.669 novies non si applicano ai provvedimenti d’urgenza emessi ai sensi dell’art.700 c.p.c. e altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito previsti dal c.c. nonché....., ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito”*); che, pertanto, anche in base alle domande sottoposte dalle parti all’arbitro, era evidente l’intenzione delle stesse di proporre un arbitrato rituale.

Rileva la Corte che il richiamo al comportamento tenuto dalle parti, al fine di verificare se nel caso di specie si versi in ipotesi di arbitrato rituale o irrituale, appare del tutto irrilevante, in quanto, stante la qualifica di arbitrato irrituale effettuata nella pronuncia arbitrale impugnata, occorreva adire, per quanto già sopra esposto, il Tribunale ex art. 808 ter comma secondo c.p.c. anche ai fini di far valere l’eventuale natura rituale dell’arbitrato.

Pertanto va dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione proposta davanti a questa Corte.

Stante l’esito della lite si condanna parte attrice alla rifusione delle spese del presente procedimento sostenute dalla controparte liquidate, in conformità al decreto ministeriale 55/2014 e relativo allegato (valore indeterminabile), con applicazione della tabella attinente ai procedimenti pendenti davanti alla Corte d’Appello, applicando i valori minimi data la pronuncia in rito, in complessivi euro 3.308,00, di cui euro 980,00 per la fase di studio, euro 675,00 per la fase introduttiva, euro 1.653,00 per la fase decisoria oltre spese generali e accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara inammissibile l’impugnazione proposta da Bianchi Maria avverso la pronuncia dell’arbitro unico dell’8.2.2018; condanna parte attrice alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.308,00 oltre spese generali e accessori di legge.

Genova, 11 novembre 2020

Il Consigliere estensore

Enrica Drago

Il Presidente

Leila Maria Sanna

